



Sent. n. 133/2015

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Angelo Canale

Presidente .

Dott. Fulvio Maria Longavita

Consigliere-Relatore

Dott. Francesco Belsanti

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori: **(1) AMICI Giampiero**, nato a Ferentillo (TR) il 3/1/1949 (c.f. MCA GPR 49A03 D538H); **(2) AGOSTINI Franco**, nato a Narni (TR) il 19/06/1954 (c.f. GST FNC 54H19 F844L); **(3) BARBIERI Giovanni**, nato a Terni il 28/08/1951, (c.f. BRB GNN 51M28 L117I); **(4) BARTOLI Augusto**, nato a Spoleto (PG) il 19/04/1938 (c.f. BRT GST 38D19 I921N); **(5) DEL CARO Paolo**, nato a Siena il 01/01/1956 (c.f. DLC PLA 56A01 I726A); **(6) DELLA ROSA Torreno**, nato ad Amelia (TR) il 04/09/1942 (c.f. DLL TRN 42P04 A262X); **(7) DI GIROLAMO Valentino**, nato a Terracina (LT) il 17/10/1966 (c.f. DGR VNT 66R17 L120M); **(8) EROLI Giovanni**, nato a Terni il 21/12/1964 (c.f. RLE GNN 64T21 L117B); **(9) FAVETTA Franco**, nato a Narni (TR) il 13/01/1948 (c.f. FVT FNC 48A13 F844I); **(10) FABI Neviano**, nato a Terni il 24/05/1953 (c.f. FBA NVN

53E24 L117M); **(11) FONTANELLA Leonardo**, nato a Narni (TR) il 04/04/1971 (c.f. FNT LRD 71D04 F844D); **(12) GUIDARELLI Luigi**, nato a Montecastrilli (TR) il 13/02/1952 (c.f. GDR LGU 52B13 F457B); **(13) MALACCHIA Giovanni**, nato a Stroncone (TR) il 01/08/1948 (c.f. MLC GNN 48M01 I981P); **(14) PINZAGLIA Anno**, nato ad Amelia (TR) il 21/04/1948 (c.f. PNZ NNA 48D21 A262K); **(15) RUGGERI Sandro**, nato a Terni il 15/03/1962 (c.f. RGG SDR 62C15 L117G); **(16) SARRI Osvaldo**, nato a Orvieto (TR) il 22/11/1942 (c.f. SRR SLD 42S22 G148R); **(17) SCAMBIA Antonino**, nato a Reggio Calabria il 22/01/1933 (c.f. SCM NNN 33A22 H224P).

Visto l'atto introduttivo della causa iscritto al n. **12.124** del registro di segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 11/11/2015, tenutasi con l'assistenza del segretario, dott.ssa Catia De Angelis: il relatore, cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona della dott.ssa Fernanda Fraioli; il difensore dei sigg. Sarri, Barbieri, Favetta, Pinzaglia, Guidarelli, Del Caro, Scambia, Della Rosa e Ruggeri, avv. Federica Pasero, che è intervenuta anche per i sigg. Fabbi, Amici, Bartoli, Fontanella e Malacchia, su delega dell'avv. Dino Parroni, nonché per il sig. Erolì, su delega dell'avv. Barbara Baratta; il difensore del sig. Agostini, avv. Alessandro Notari; il difensore del sig. Di Girolamo Valentino, avv. Alessandro Graziani.

Svolgimento del processo

1) – Con atto di citazione depositato il 23/1/2015, la Procura Regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i sigg. Amici Giampiero, Agostini Franco, Barbieri Giovanni, Bartoli Augusto, Del Caro Paolo, Della

Rosa Torreno, Di Girolamo Valentino, Erolì Giovanni, Favetta Franco, Fabi Neviano, Fontanella Leonardo, Guidarelli Luigi, Malacchia Giovanni, Pinzaglia Anno, Ruggeri Sandro, Sarri Osvaldo e Scambia Antonino, per ivi sentirli condannare, a favore dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Terni ed in qualità di componenti il Comitato di Gestione, componenti dell’Ufficio di Presidenza e di Presidente dell’Ambito Territoriale stesso, al pagamento della complessiva somma di € 1.014.648,32, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, corrispondente a cinque voci di danno provocate dai medesimi al ridetto Ambito Territoriale.

1.1) – In particolare, la Procura, dopo aver argomentato per la “sussistenza della giurisdizione [di questa] Corte sui componenti dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia (d’ora in poi “A.T.C.”), in quanto amministratori di soggetti [gli A.T.C. stessi, n.d.r.] investiti del concreto esercizio di attività direttamente riferite alla Regione Umbria ed alle sue finalità istituzionali” (v. pagg. 2-4 della citazione), ha contestato una prima voce di danno, di importo complessivo pari ad € 11.845, 91, costituita dal “pagamento di somme richieste dal Presidente del Comitato di Gestione dell’A.T.C. n.3 [...] nel periodo 2007-2011”.

Tale voce di danno è stata addebitata al sig. Giovanni Erolì (nella veste, appunto, di Presidente del cennato Comitato), per aver percepito “rimborsi chilometrici” per la partecipazione a riunioni e convegni vari “sulla caccia, incontri con le associazioni dei cacciatori e delle squadre di caccia al cinghiale, effettuazione di sopralluoghi sulle zone di ripopolamento e cattura, corsi di aggiornamento”, sulla base delle sue sole autodichiarazioni, senza “nessun tipo di documentazione [...] che ne attestasse l’effettiva concretezza” (v.

pagg. 4-8 della citazione).

1.2) – Una seconda voce di danno, di importo complessivo pari ad €

2.345, 57, è costituita da “una serie di spese non inerenti [i compiti istituzionali dell’A.T.C. n. 3 di Terni], liquidate e pagate a terzi dal Presidente Eroli”.

Anche tale voce di danno è stata addebitata al predetto, nel rilievo che “i beni e servizi” specificamente elencati nell’atto introduttivo della causa, a cui si riferiscono le spese in questione, “oltre a non rientrare nelle finalità istituzionali dell’associazione, erano comunque superflui e inopportuni” (v. pagg. 8-11 della citazione).

1.3) – Una terza voce di danno, di importo complessivo pari ad €

585.804,44, è costituita dalla “erogazione delle retribuzioni a favore del personale illecitamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.

Trattasi di quattro dipendenti (sigg.re Tronchi Carla, Rosati Emanuela, Baccaro Sabrina e Malacchia Katia), assunte in regime di lavoro a tempo determinato ed il cui rapporto è stato convertito in regime di lavoro a tempo indeterminato dall’1 aprile 2004, in forza di apposita deliberazione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. n.3 in data 15/3/2004.

Tale voce di danno, quantificata nei termini di cui sopra in base alle spese sostenute dal 2007 al 2012, è stata addebitata “ai 13 componenti del [menzionato] Comitato di Gestione che nella seduta del 15/3/2004 votarono a favore dell’assunzione a tempo indeterminato”, nel rilievo che dalla normativa di settore, ossia “dalla legge regionale n. 14/1994, dai due regolamenti regionali che si sono succeduti nel periodo 1995-2008 [r.r. n.19/1995 e r.r. n.6/2008, n.d.r.] e dallo Statuto dell’A.T.C. stesso, [...] emerge la volontà di

indurre gli A.T.C. ad avvalersi di volontari, appartenenti alle associazioni venatorie”.

In particolare, secondo la Procura : “l’art. 18 del regolamento regionale n. 19/1995, in vigore fino al 23/10/2008, [pone l’] espresso divieto [...] di stabilire rapporti di lavoro a tempo indeterminato” (v. pagg. 11-17 della citazione).

L’atto introduttivo della causa dà, poi, conto della discussione che ha preceduto la deliberazione del 15/3/2004, nonché del parere reso in merito alle censurate assunzioni a tempo indeterminato dall’avv. Antonio Giannini, ed individua i 13 componenti del Comitato di Gestione che hanno votato la ripetuta deliberazione nei sigg. Fabi, Agostini, Barbieri, Della Rosa, Erolì, Favetta, Fontanella, Guidarelli, Malacchia, Pinzaglia, Ruggeri, Sarri e Scambia.

La maggiore responsabilità è stata addebitata ai sigg. Fabi, Erolì e Malacchia, nelle vesti – rispettivamente– di Presidente, Segretario e Componente del Comitato di Gestione.

Il primo avrebbe “omesso di prospettare anche la soluzione della stipula di contratti con persone diverse da quelle fino a quel momento impiegate”. Il secondo, invece, avrebbe accettato “acriticamente il parere dell’avvocato” Giannini ed avrebbe ribattuto “con argomenti non pertinenti [le] sensate critiche [del] sig. Castellani”. Il terzo, infine, avrebbe partecipato alla censurata deliberazione, con voto favorevole, “pur se in evidente conflitto di interesse, riguardando la [...] delibera [stessa] la posizione lavorativa della figlia”.

In relazione a ciò, la Procura ha addebitato il 10% del danno a ciascuno dei predetti tre convenuti (Fabi, Erolì e Malacchia) ed il restante 70% agli altri

10 convenuti, in parti uguali tra loro (v. pagg. 14-18 della citazione).

1.4) – Una quarta voce di danno, di importo complessivo pari ad € 296.683,57, è costituita dai compensi erogati “a tre consulenti esterni”, dal 2007 al 2012.

Trattasi delle collaborazioni commissionate al dott. Francesco Provantini, alla dott.ssa Valentina Pasqualini ed al sig. Marino Capoccia, protrattesi – ognuna di esse – per anni, anche mediante semplice rinnovo tacito del contratto, che a giudizio della Procura hanno riguardato l’attività ordinaria dell’A.T.C. di Terni, in spregio delle disposizioni che regolano la materia, e segnatamente dell’art. 8 dello Statuto del medesimo A.T.C. che ammette “il ricorso a professionisti esterni [solo] nel caso di progetti di notevole complessità, tali da non poter essere attuati [con le normali] modalità”, ossia con personale volontario, oltre che con personale delle associazioni e/o degli Enti locali rappresentati nel Comitato stesso, ovvero con personale convenzionato con l’ Amministrazione Provinciale (v. pagg. 18-28 della citazione).

Il danno è stato ascritto ai componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’A.T.C. di Terni, per condotta :

- a) omissiva, da mancato recesso dal contratto già stipulato, fino al 2009;
- b) commissiva, per la sottoscrizione dei nuovi contratti, nel 2009;
- c) ancora omissiva, per mancato recesso dal 2009 in poi (v. pagg. 29-30 della citazione).

In relazione alla diversa valenza causale della contestata condotta, l’ ammontare complessivo del danno (€ 296.683,57) è stato addebitato in parte uguali tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza in carica fino al 3/8/2008 (sigg. Fabi, Eroli, Bartoli e Malacchia) per € 65.252,05, e tra quelli in carica dopo

tale data, a seguito di rinnovo dell'Ufficio stesso (sigg. Erolì, Amici, Fabi e Fontanella), per € 231.431,52 (v. pag. 48 della citazione).

1.5) – Una quinta voce di danno, di importo complessivo pari ad € 117.968,83, è rappresentata dai costi di funzionamento della società “*Agrifauna*”, la cui costituzione è stata ritenuta “ingiustificata e diseconomica” dalla Procura Regionale, in quanto l’A.T.C. di Terni “anziché utilizzare e gestire in modo diretto i volontari appartenenti alle associazioni agricole, faunistiche e venatorie, come previsto dall’art. 11, comma 4, della l. r. n. 14/1994, [ha demandato] tali compiti [alla predetta società] creata *ad hoc*, [...] facendosi carico anche delle ingenti spese [di] gestione di tale schermo”.

In sostanza, secondo la Procura, la ridetta società ha “doppiato” l’A.T.C. n. 3 di Terni, in quanto “soggetto esponenziale dei medesimi centri di interesse e associazioni rappresentati nel [medesimo] Ambito Territoriale di Caccia” (v. pagg. 30-38 della citazione).

Nell’atto introduttivo della causa si dà atto anche del dibattito che ha preceduto le deliberazioni del 17 e del 29/10/2012 nelle quali è stata decisa l’adesione dell’A.T.C. n. 3 alla menzionata associazione e si addebita il danno ai “componenti del Comitato di Gestione [...] che hanno deliberato a favore della costituzione *dell’Agrifauna*”, sigg. Agostini, Bartoli, Contessa (**deceduto**), Del Caro, Della Rosa, Di Girolamo, Erolì, Favetta, Fabi, Guidarelli, Malacchia, Pinzaglia, Ricciutelli (**deceduto**), Ruggeri, Sarri e Scambia.

In relazione al “ruolo propulsivo, avuto dal Presidente Fabi e dal Segretario Erolì”, è stato loro addebitato il 10% ciascuno dell’importo complessivo del danno in parola, mentre il restante 80% è stato addebitato agli altri convenuti.

ti, in parti uguali tra loro (v. pag. 39 della citazione).

1.6) – L’atto introduttivo della causa, poi, dà atto dell’invito a dedurre e delle controdeduzioni degli intimati, nonché della supplementare istruttoria espletata a seguito della proroga del termine per emettere l’atto di citazione, ex decreto Presidenziale n. 2 del 24/11/2014 e dei provvedimenti di “archiviazione” che ne sono seguiti (v. pagg. 39-45 della citazione).

2) – Costituitosi nell’interesse del sig. Erolì con memoria depositata il 21/10/2015, l’avv. Barbara Baratta ha avvertito la pretesa attrice, deducendo:

a) il difetto di giurisdizione di questa Corte, in ragione della natura di “organismo associativo privato” riconosciuta all’A.T.C. n.3 dal regolamento regionale n. 6/2008, e comunque desumibile dalla disciplina che regola la materia. Da questo punto di vista, si è puntualizzato, l’ “azione della Procura contabile deve essere contenuta nei limiti del danno eventualmente subito dalle Amministrazioni che hanno erogato i finanziamenti pubblici percepiti dall’A.T.C.”, laddove la Procura Regionale ha “costruito la sua tesi dando per presupposta la natura pubblica dell’Ente [e] la sussistenza di un incondizionato rapporto di servizio, in ragione di qualunque attività svolta dall’ATC o dai suoi organi” (v. pagg. 4-14);

b) la carenza, sul piano generale, del danno e/o la omessa “specificazione della [sua] natura” per tutte le voci contestate dalla Procura, con impossibilità di “strutturare un’adeguata difesa”, in quanto ipotizzate con riferimento “a presunte irregolarità e ad asserite violazioni di legge”, senza dimostrazione di una concreta “disutilità” della spesa, laddove i bilanci degli anni considerati dalla Procura evidenziano: b1) l’utilizzazione dei fondi propri

dell'A.T.C. n. 3 per la realizzazione delle finalità alle quali erano destinati

gli incapienti fondi pubblici; b2) la “gestione economica positiva”

dell'A.T.C. stesso (v. pagg. 14-20);

c) l'inconsistenza degli addebiti mossi in ordine ai “rimborsi chilometrici”

percepiti dal convenuto, in relazione all'inapplicabilità alla fattispecie delle

regole vigenti in materia nel pubblico impiego e comunque per la regolarità

dei rimborsi stessi, in base al “principio di autosottoscrizione” delle spese

per missioni del “personale apicale dell'Ente pubblico”, oltre che per la

mancata contestazione dell'effettivo espletamento della missione stessa da

parte della Procura Regionale, che si è limitata a contestare solo “una irrego-

larità formale, riferibile alla omessa esibizione della documentazione”, peral-

tro limitata ad una spesa (per pedaggi autostradali e parcheggi) del tutto irri-

soria (v. pagg. 19-24);

d) l'infondatezza degli addebiti mossi sulle “spese asseritamente non ineren-

ti alle finalità dell'ATC n. 3 pagate a terzi”, assumendo trattarsi di “spese di

funzionamento”. In tal senso, dopo aver eccepito la prescrizione del diritto

risarcitorio per tutte le spese sostenute prima del 23/9/2008, ossia prima del

quinquennio anteriore alla notifica dell'invito a dedurre (23/9/2013), la pre-

detta difesa ha analiticamente esaminato i vari acquisti censurati da parte at-

trice, assumendo che “l'unica spesa che sembrerebbe non suscettibile di es-

sere sostenuta era quella del 5/1/2009 per profumi vari per € 89,00, in quanto

destinati alle dipendenti dell'ATC n. 3” (v. pagg. 24-27);

e) la legittimità della “erogazione della retribuzione a favore del personale

assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato”, stante le “numerose

incombenze” dell'ATC n. 3 alle quali attendere con “professionalità e com-

petenze specifiche, difficilmente reperibili, in via stabile e continuativa, tra i volontari delle associazioni rappresentate negli ambiti territoriali” o presso la Provincia, pure infruttuosamente interessata in proposito. Di qui la necessità di procedere all’assunzione di “personale esterno”.

“In ogni caso”, ha precisato la difesa del sig. Erolì, “i profili di irregolarità ipotizzati dalla Procura Regionale [...] risultano sanati dalle previsioni del regolamento regionale n. 6 del 2008 che ha abrogato il precedente regolamento [n.19] del 1995, [espungendo] all’art. 21 il divieto di assumere personale a tempo indeterminato” (v. pagg. 27-34);

f) la legittimità dei “compensi ai tre consulenti esterni”, in quanto compatibili con le disposizioni dell’art. 8 del regolamento regionale n. 6 del 2008 e dello statuto, almeno quelli conferiti al dott. Provantini ed alla dott.ssa Pasqualini, laddove l’incarico al sig. Capoccia è stato affidato su indicazione del medesimo da parte dei “rappresentanti della Regione Umbria, delle Province di Terni e Perugia e degli ATC presenti sul territorio regionale, facenti parte di una Commissione Tecnica istituita all’uopo”. Secondo la difesa del convenuto, comunque, il sig. Capoccia era in possesso dei requisiti culturali e professionali per svolgere l’incarico affidatogli (v. pagg. 39-49).

In rito, peraltro, ha eccepito la “nullità” della citazione per mancata corrispondenza degli addebiti mossi, rispetto a quelli dell’invito a dedurre, sotto i profili:

- degli organi considerati nell’uno (“componenti del Comitato di Gestione”) e nell’altra (“membri dell’Ufficio di Presidenza”);

- della condotta censurata nell’uno (aver determinato ed avallato le spese in discorso) e nell’altra (omesso recesso dai contratti stipulati nel 2001, stipula

di nuovi contratti nel 2009 ed omesso recesso da tali nuovi contratti).

La difesa del convenuto ha anche fatto presente che non rientrava nelle competenze dei componenti dell'Ufficio di Presidenza "operare il recesso, alla scadenza prevista da ciascun singolo contratto" (v. pagg. 34-39);

g) l'infondatezza delle censure sulla asserita "ingiustificata e diseconomica costituzione dell'Associazione *Agrifauna*", rientrando l'adesione a tale Associazione tra le forme "di collaborazione" organizzate dall'A.T.C. n. 3 in base all'art. 8 del relativo statuto ed espletando l'Associazione stessa compiti alquanto diversi da quelli propri del predetto A.T.C. (v. pagg. 27-36).

La difesa del convenuto ha anche eccepito l' "insussistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata [ed] il danno prospettato dalla Procura, atteso che nelle sedute del 17 e 29 ottobre 2002 il Comitato di gestione deliberò solo di aderire alla menzionata Associazione e di "approvare la clausola del [relativo] statuto che [sul piano delle spese] prevedeva esclusivamente di corrispondere all'Associazione [stessa] i rimborsi per i lavori effettuati per conto degli associati" (v. pagg. 36-37).

Da ultimo, la difesa del convenuto ha fatto presente che, nella seduta del 19/3/2014, "l'assemblea di *Agrifauna* [...] ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione, per conseguimento dell'oggetto sociale", con devoluzione del relativo patrimonio all'A.T.C. n. 3 (v. pagg. 38-39).

Sul piano soggettivo, ha poi argomentato per l'insussistenza della colpa grave per tutte le partite di danno dedotte in giudizio e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio. In ulteriore subordine, ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo (v. pagg. 62-67).

3) – Costituitosi nell'interesse dei sigg. Sarri, Barbieri, Favetta, Pinza-

glia, Guidarelli, Del Caro, Scambia, Della Rosa e Ruggeri con memoria depositata il 21/10/2015, l'avv. Federica Pasero ha avverso la pretesa attrice, eccependo anch'essa, con motivazioni del tutto simili a quella di cui sopra:

a) il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla controversia (v. pagg. 4-14); **b)** la carenza, sul piano generale, del danno per tutte le voci contestate dalla Procura (v. pagg. 15-20); **c)** la legittimità della "erogazione della retribuzione a favore del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato" (v. pagg. 20-26); **d)** l'infondatezza delle censure sulla asserita "ingiustificata e diseconomica costituzione dell'Associazione *Agrifauna*" e la carenza del nesso di causalità tra la censurata condotta e le spese costituenti danno, secondo la Procura (v. pagg. 27-38); **e)** l'insussistenza della colpa grave per tutte le partite di danno contestate da parte attrice (v. pagg. 39-43).

In via subordinata, ha eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio e, in ulteriore subordine, ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo (v. pagg. 43-44).

4) – Costitutosi nell'interesse dei sigg. Fabi, Amici, Bartoli, Fontanella e Malacchia con memoria depositata il 21/10/2015, l'avv. Dino Parroni ha avverso la pretesa attrice formulando eccezioni del tutto analoghe a quelle dedotte dall'avv. Pasero e dall'avv. Baratta, ossia: **a)** il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla controversia (v. pagg. 4-14); **b)** la carenza, sul piano generale, del danno per tutte le voci dedotte in giudizio (v. pagg. 14-19); **c)** la legittimità della "erogazione della retribuzione a favore del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato" (v. pagg. 19-26); **d)** la legittimità dei "compensi ai tre consulenti esterni" e la "nullità" della citazione per mancata corrispondenza degli addebiti mossi nell'invito a dedurre

con quelli mossi nella citazione medesima, oltre che la mancanza di competenza dell'Ufficio di Presidenza ad "operare il recesso, alla scadenza prevista da ciascun singolo contratto" (v. pagg. 26-42); e) l'infondatezza delle censure sulla asserita "ingiustificata e diseconomica costituzione dell'Associazione *Agrifauna*" e la carenza del nesso di causalità tra la censurata condotta e le spese costituenti danno (v. pagg. 26-38); f) l'insussistenza della colpa grave per tutte le partite di danno contestate da parte attrice (v. pagg. 42-54).

In via subordinata, è stata eccepita la prescrizione del diritto risarcitorio e, in ulteriore subordine, è stato chiesto l'esercizio del potere riduttivo (v. pagg. 55-60).

Con specifico riferimento al danno da "compensi ai consulenti esterni", la difesa dei convenuti ha sottolineato come l'eccezione di nullità della citazione per mancata corrispondenza della stessa con l'invito a dedurre sia "ancora più stringente con riferimento ai sigg. Bartoli e Malacchia che [...] non avevano ricevuto nessuna contestazione [in proposito] con l'invito a dedurre", laddove al sig. Fabi l'invito aveva contestato il danno in parola per il periodo successivo alla data del 13/7/2009 e non per il periodo anteriore, come in citazione (v. pagg. 30-31).

Da ultimo si è anche evidenziato che i sigg. Fabi, Bartoli e Malacchia non hanno comunque fatto parte dell'Ufficio di Presidenza (organo al quale competeva, secondo la Procura, di esercitare il recesso dagli incarichi di consulenza) nel periodo 2007-2009.

5) – Costituitosi nell'interesse del sig. Agostini con memoria depositata il 21/10/2015, l'avv. Alessandro Notari ha contestato pretesa della Procura, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del vantato diritto risarcitorio

per le voci di danno addebitategli, in relazione al *dies a quo* di decorrenza del relativo termine quinquennale, dalla data di cessazione dall'incarico di componente del Comitato di Gestione (9/6/2005); in subordine ha eccepito la prescrizione per i soli danni verificatisi nel 2007 e nel 2008, in relazione alla data (30/9/2013) di notifica dell'invito a dedurre (v. pagg. 3-6).

Nel merito è stata contestata la sussistenza della colpa grave (v. pagg. 7-11) e, in rito, è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio (ex art. 47 del r.d. n.1038/1933) con i "componenti del Comitato di Gestione insediatesi nel 2005", nonché con i "membri del Collegio Sindacale in carica al momento dell'adozione delle contestate delibere e di quello insediatosi successivamente"; in alternativa, è stato chiesto l'"accertamento incidentale della responsabilità" dei predetti componenti i menzionati organi, per la parte che hanno preso nella causazione delle voci di danno dedotte in giudizio.

6) – Costitutosi nell'interesse del sig. Di Girolamo con memoria depositata il 22/10/2015, infine, l'avv. Alessandro Graziani ha eccepito anch'egli il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla controversia (v. pagg. 7-9) e, nel merito, ha argomentato per l'infondatezza della pretesa attrice, sotto i profili della : **a)** insindacabilità della scelta discrezionale di aderire ad *Agrifauna* (v. pagg. 10-11); **b)** la mancanza dell'elemento oggettivo dell'illecito, sia per gli aspetti che attengono alla spesa a cui l'adesione stessa avrebbe dato luogo (v. pagg. 11-16), sia per quelli attinenti alla riconducibilità dell'adesione in discorso alle valutazioni dell'"organo politico" dell'A.T.C. n. 3, ossia del Comitato di Gestione, laddove "l'attuazione concreta del rapporto con [*Agrifauna*], l'approvazione delle spese e quant'altro necessario [...] era demandato all'Ufficio di Presidenza"(v. pagg. 12-18); **c)** la carenza

del nesso di causalità tra la censurata condotta e le spese rimborsate, oltre che per la cessazione dall'incarico di componente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. n. 3 dal 13 luglio 2009, con esonero di ogni responsabilità per le spese pagate dopo (v. pagg. 18-19).

La difesa del convenuto ha inoltre eccepito: **d**) la prescrizione del diritto risarcitorio, ancorando la decorrenza del relativo termine quinquennale all'adozione della deliberazione di adesione ad *Agrifauna* nel 2002, in rapporto alla data (9/10/2013) di notifica dell'invito a dedurre (v. pagg. 20); **e**) la "*compensatio*" tra i vantaggi conseguiti dalla più volte menzionata partecipazione ad *Agrifauna* e le spese che ne sono derivate.

In via subordinata ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

7) – All'odierna pubblica udienza, il P.M. ha ribadito la propria linea d'accusa, confermano la citazione sia per i profili che attengono alla giurisdizione di questa Corte sulla controversia, sia per quanto attiene alla fondatezza della pretesa risarcitoria. In particolare, quanto all'eccepita discrasia tra invito a dedurre e citazione (per i profili attenenti agli incarichi di consulenza esterna), il P.M. ha evidenziato trattarsi semplicemente di mere puntualizzazioni, ovvero di modifiche marginali, del tutto consentite.

L'avv. Pasero, intervenuta anche per delega degli avv. Baratta e Parroni, ha anzitutto precisato che la prescrizione del diritto risarcitorio per il danno da spesa non istituzionale, contestato al sig. Erolì, è stata eccepita in via principale, quale preliminare di merito.

Relativamente alle altre eccezioni e deduzioni, ha ulteriormente insistito per quanto di ragione, sostanzialmente ribadendo le considerazioni esposte negli difensivi.

Analogamente gli avv. Notari e Graziani, nell'interesse dei loro assistiti (rispettivamente, sigg. Agostini e Valentino) hanno insistito per quanto di ragione, concludendo in conformità agli scritti difensivi.

Motivi della decisione

8) – Con precedenza su ogni altra, dato il carattere pregiudiziale che riveste, il Collegio si dà carico dell'eccezione di giurisdizione, dedotta dai difensori di tutti i convenuti.

8.1) – L'eccezione è infondata.

8.2) – Al riguardo, giova muovere dalla considerazione che la Procura ha affermato la giurisdizione di questa Corte sull'odierna controversia in base alla natura pubblica dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, desunta dalle disposizioni della l. n. 157/1992 e della l.r. n. 14/1994, “in quanto amministratori di soggetti investiti del concreto esercizio di attività direttamente riferite alla Regione Umbria ed alle sue finalità istituzionali (v. pag. 2-4 della citazione).

8.3) – I convenuti, al contrario, hanno argomentato il difetto di giurisdizione sull'odierna controversia dall'art. 3 del regolamento regionale Umbria n. 19/1995 (“Norme per la Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia”) e dall'art. 4 del successivo regolamento regionale n. 6/2008 (adottato in sostituzione del primo), che qualificano i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione : “organismi associativi privati”.

Nello stesso senso del resto, hanno evidenziato le predette difese, si esprime il decreto del Presidente della Giunta Regionale Umbria n. 541/1998 che, nell'approvare le norme dello Statuto del Comitato di Gestione dell'A. T. C. n. 3 di Terni (al quale appartengono i convenuti), ha riconosciuto al Comita-

to stesso “la personalità giuridica di diritto privato, di cui agli artt. 12 e ss. cc.”.

8.3.1) – In verità, nell’ottica della difesa dei resistenti, la natura di “organismo privato” del Comitato di Gestione dell’A. T. C. n.3 di Terni non escluderebbe *in toto* la giurisdizione contabile, ma solamente quella generalizzata, comprensiva anche delle pretese risarcitorie da *mala gestio*, come quelle oggetto del presente giudizio.

Secondo i ridetti difensori, resterebbero pur sempre nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie risarcitorie da sviamento dei fondi pubblici, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte in proposito, ex SS.UU. Cass. n. 4511/2006 e successive analoghe pronunce (v. pag. 11 della memoria dell’avv. Pasero, depositata il 21/10/2015, ed analoghi riferimenti negli scritti delle difese degli altri convenuti).

8.3.2) – In questa ottica, al fine di negare l’esistenza di ogni forma di sottrazione, sperpero e/o sviamento dei fondi pubblici ricevuti dall’ATC di Terni per gli anni considerati in citazione (e, quindi, ogni margine di giurisdizione contabile sull’odierna controversia), le difese dei convenuti hanno evidenziato come i fondi stessi, per i medesimi anni, “non [siano] stati nemmeno sufficienti a coprire i costi effettivamente sostenuti per il compimento delle attività di interesse pubblico” ai quali erano destinati, al punto di averli dovuti integrare con i fondi “privati” dell’A.T.C., alimentati dalle quote degli iscritti (v. pagg. 11-13 della richiamata memoria dell’avv. Pasero ed analoghe considerazioni negli scritti difensivi degli altri convenuti).

A dimostrazione di ciò, hanno prodotto una relazione peritale del rag. Montanari.

8.4) – Il Collegio ritiene che, per ben comprendere la natura (pubblica-privata) dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, occorre chiarire anzitutto la natura di tali Ambiti.

8.4.1) – L’art. 14, comma 1, della l. n. 157/1992 qualifica gli Ambiti Territoriali di Caccia: “ripartizioni del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata” (v. art. 14, comma 1, della l. n. 157/1992).

8.4.2) – Il riferimento alla “caccia programmata”, evoca una delle funzioni proprie delle Regioni, in quanto l’art. 9 della citata l. n. 157/1992 assegna alle Regioni stesse la “programmazione ed il coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”, mentre attribuisce alle Province le “funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna”.

8.4.3) – Le Regioni, dal canto loro, “promuovono forme di gestione programmata della caccia” avvalendosi proprio degli “organi direttivi” degli Ambiti Territoriali di Caccia: avvalendosi, cioè, dei Comitati di Gestione dei predetti Ambiti Territoriali, ex art. 10, comma 6, ed art. 14 della l. n. 157/1992.

Inseriti nel concreto esercizio della funzione pubblica di “programmazione e coordinamento della pianificazione faunistico-venatoria”, i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia hanno intrinsecamente natura pubblica, come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale, considerando anche che è la stessa legge statale a fissarne i fondamentali assetti organizzativi e funzionali, ex art. 14, commi 10 e 11, della l. n. 157/1992.

8.4.4) – Del resto, è sempre nell’ottica della natura pubblica della funzione esercitata, che:

a) le Regioni stabiliscono “con legge le forme di partecipazione, anche eco-

nomica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli Ambiti territoriali di Caccia”, ex art. 14, comma 9, della l. n. 157/1992.

b) i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali provvedono “all’ erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi”, ex art. 14, comma 14, della l. n. 157/1992.

8.4.5) – Gli interventi della Corte Costituzionale sulla normativa che disciplina la materia, nei rapporti Stato-Regioni, avvalorano ulteriormente la natura pubblica dei più volte menzionati Comitati.

Il Giudice delle leggi, infatti, sin dal 2000 (v. sent. n. 4/2000 ed ord. n. 299/2001) ha vagliato la composizione dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, assicurando che la legislazione regionale fosse rispettosa, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, del principio di “rappresentatività” che si pone a base dell’art. 14 della l. n. 157/1992, nella composizione dei Comitati stessi.

8.4.5.1) – In particolare, la Corte Costituzionale ha puntualizzato che “la l. n. 157/1992 tende ad inserire l’esercizio dell’attività venatoria in un regime di programmazione incentrato sulla elaborazione di piani faunistico-venatori, volto ad attuare un bilanciamento di interessi, nell’ambito del quale le esigenze dei cacciatori trovano considerazione accanto a quelle di protezione della fauna selvatica ed a quella produttive degli agricoltori” (v. sent. n.448/1997 e n.169/1999).

8.4.5.2) – In tal senso – ha ulteriormente precisato la Corte Costituzionale – “l’attuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia è prevista in funzione del contemperamento [delle predette] esigenze, [quali] ripartizioni del territorio provinciale, rette da **organi attraverso i quali si realizza la partecipazione della comunità insediata in quel territorio** al monitoraggio delle risorse faunistiche ed ambientali, accanto a quella di protezione della fauna selvatica ed all’attuazione del regime della caccia programmata” (v. sent. n. 4/2000 ed ord. n. 299/2001 già richiamate nonché, in termini, sent. n. 268/2010, con grassetto dello scrivente n.d.r.).

8.4.6) – D’altronde, la rilevanza pubblica dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia è legata anche alla natura pubblica della “fauna selvatica”.

Per espressa indicazione normativa, infatti, la fauna selvatica è “tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”, quale “patrimonio indisponibile dello Stato”, ex art. 1, comma 1, della l. n.157/1992.

In relazione a ciò, ben si comprende perché :

a) l’ “esercizio dell’attività venatoria è consentito, purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica”, ex art. 1, comma 2, della l. n. 157/1992;

b) la caccia è soggetta ad apposita “concessione”, ex art. 12 della l. n. 157/1992.

8.4.7) – In coerenza con la normativa statale, la l.r. Umbria n.19/1995 ha valorizzato la fondamentale funzione pubblica dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, prevedendo :

a) all’art. 3 (“*Piano Faunistico Venatorio Regionale*”), i criteri per la “costi-

tuzione e gestione” degli Ambiti Territoriali della Regione (v. lett. C);

b) all’art. 4 (“*Piani faunistico Venatori Provinciali*”), l’acquisizione del parere degli “organi di gestione” dei predetti Ambiti Territoriali (ossia dei Comitati di Gestione), per l’adozione dei “Piani faunistico-venatori provinciali”;

c) all’art. 8 (“*Consulta faunistica venatoria regionale*”), la presenza dei Comitati di Gestione nella “Consulta faunistico-venatoria regionale”, mediante “un rappresentante” per “ciascun Comitato di Gestione”;

d) agli artt. 10 (“*Gestione programmata della caccia*”) e 11 (“*Organi di gestione*”), gli Ambiti Territoriali di Caccia quali articolazioni necessarie per la “gestione programmata della caccia”, con assegnazione dei compiti operativi ai Comitati di Gestione, che li esplicano anche mediante “forme di collaborazione dei cacciatori iscritti”.

8.4.8) – Nel tratteggiato contesto, appare scarsamente conducente l’intento delle difese dei convenuti di isolare un patrimonio “privato” degli iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia n.3 di Terni, sottratto alla giurisdizione per responsabilità erariale della Corte dei conti, rispetto a quello “pubblico”, che invece vi soggiace, costituito dai fondi erogati dalle Amministrazioni pubbliche.

Tanto, considerando anche che:

a) i contributi pubblici sono determinati tenendo conto del numero degli iscritti (soggetti “privati”) e della rilevanza degli interventi di gestione faunistico-ambientale che essi realizzano, ex art. 40 della l. r. n.14/1994;

b) la “partecipazione economica” degli iscritti, ossia dei “privati”, è comunque “determinata d’intesa tra le province, sentiti i Comitati di Gestione”, e

dunque con la partecipazione degli enti pubblici, ex art. 11 della l.r. n. 14/1994.

8.4.8.1) – A ben riflettere, del resto, la partecipazione economica degli iscritti è rivolta anzitutto ai fini generali degli Ambiti Territoriali di Caccia, senza la cui realizzazione non possono trovare soddisfazione neanche gli interessi peculiari, propri degli iscritti stessi.

8.4.8.2) – Trattasi di un intreccio indissolubile di interessi (“propri”, degli iscritti, e generali, degli Ambiti Territoriali di Caccia) riscontrabile anche nell’A.T.C. n.3 di Terni e che giustifica, per tale Ambito Territoriale, anche il particolare regime di provvista del personale amministrativo e tecnico .

Gli artt. 8 e 9 dello Statuto del Comitato di Gestione del predetto A.T.C. (approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 541/1998), infatti, baricentra la provvista del suddetto personale sul “volontariato”, facendo specifico “riferimento [in proposito] alle associazioni presenti nel Comitato stesso”, oltre che al personale degli “enti locali, [ivi] rappresentati”.

8.4.8.3) – Nel contesto normativo (statale, regionale e statutario) che attiene all’A.T.C. n. 3 di Terni, dunque, può ben dirsi che i conferimenti degli “iscritti” stanno alle risorse finanziarie dall’A.T.C. stesso, come le attività dei “volontari” stanno alla provvista del relativo personale, amministrativo e tecnico.

8.5) – In conclusione, il Collegio ritiene che il Comitato di Gestione del più volte menzionato A.T.C. di Terni abbia natura pubblica ed i relativi componenti soggiacciono alla giurisdizione risarcitoria di questa Corte, ivi comprendendo i componenti l’ “Ufficio di Presidenza” (ex art 6 e 9 dei regolamenti regionali – rispettivamente – n. 19/1995 e n. 6/2008).

Tanto, anche in conformità agli orientamenti della Cassazione, circa la natura pubblica dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia ed all'applicabilità al personale dei Comitati stessi delle disposizioni del d.lgs. n. 165/ 2001 (v. Cass. Sez. L. n.16467/2012), ivi comprendendo – per quanto di specifico interesse – l'art. 55 del citato decreto legislativo.

8.6) – Alla stregua delle considerazioni finora esposte, dunque, il Collegio afferma la giurisdizione di questa Corte sull'odierna controversia e, per l'effetto, respinge l'eccezione formulata dai convenuti in proposito.

9) – Così definiti i profili della giurisdizione, il Collegio ritiene di respingere anche l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo della causa, formulata in termini generali, per tutte le poste di danno, da alcuni convenuti.

Secondo i predetti convenuti, invero, la citazione sarebbe nulla, perché avrebbe omesso “qualunque specificazione sulla natura del danno”, al punto da precludere “la possibilità di strutturare un'adeguata difesa” (v. pag. 19 della memoria dell'avv. Pasero e, in termini del tutto identici, pagg. 18-19 delle memorie dell'avv. Baratta e dell'avv. Parroni, depositate tutte nella medesima data del 21/10/2015).

9.1) – Il Collegio, nel ricordare che per l'art. 3 del r.d. n. 1038/1933 la citazione è nulla soltanto quando vi sia “assoluta incertezza sull'oggetto della domanda”, per *petitum* e *causa petendi*, esclude categoricamente che – nel caso di specie – l'atto introduttivo del giudizio presenti una simile “incertezza”.

Parte attrice, invero, ha dato puntuale indicazione sia della *causa petendi*, legata alle specifiche condotte contestate ai convenuti, che del *petitum*, ovvero del danno derivante da ciascuna delle predette condotte.

Quanto alle dimensioni ontologiche delle varie ipotesi di danno dedotte in giudizio, esse si rapportano tutte a spese non dovute, inutili o comunque contrarie o altrimenti estranee ai fini pubblici perseguiti dai Comitati di Gestione dell'A.T.C. di Terni, come si desume agevolmente dalla semplice lettura dell'atto di citazione.

9.2) – Si può non essere d'accordo con le accuse della Procura Regionale ha mosso ai convenuti, così da contestarne l'impostazione generale e le specifiche articolazioni motivazionali, ma ciò attiene al merito della causa e non investe minimamente il rito, in rapporto al quale emerge una citazione che delinea adeguatamente i suoi contenuti essenziali.

9.3) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, l'eccezione in discorso va disattesa.

10) – A ben altra conclusione, invece, perviene il Collegio relativamente all'eccezione di "nullità" (recte: inammissibilità) della citazione per diversità del suo contenuto rispetto a quello dell'invito a dedurre, ex art. 5, comma 1, della l. n.19/1994.

Le difese dei convenuti che hanno dedotto tale eccezione ne hanno limitato la portata alla sola voce di danno da compensi ai consulenti esterni, (€ 296.683,57), ex pagg. 18-30 dell'atto introduttivo della causa.

10.1) – Secondo le predette difese, la Procura avrebbe variato notevolmente l'impianto accusatorio della citazione, rispetto a quello dell'invito a dedurre (ex art. 5, comma 1, della l. n. 19/1994 e s.m.i.), in quanto :

a) nell'invito a dedurre, il danno sarebbe stato addebitato "ai componenti del Comitato di Gestione dell'ATC (ex art. 3 del regolamento regionale Umbria n. 19/1995 ed art. 4 del successivo reg. n. 6/2008) che hanno determinato ed

avallato [le] scelte [sulle consulenze], approvando le relative spese nel corso degli anni”;

b) in citazione, invece, il danno stesso è stato addebitato ai componenti dell’Ufficio di Presidenza (ex art. 6 del citato regolamento n. 19/1995 ed art. 9 del successivo reg. n. 6/2008) che “nel periodo 2007-2009 non avrebbero attivato il recesso dai contratti stipulati nel 2001 e che, dal 2009, non avrebbero operato il recesso per gli anni successivi, dopo aver rinnovato i contratti” stessi nel medesimo 2009 (v. pag. 28 e ss. della memoria dell’avv. Parroni e pagg. 36 e ss. della memoria dell’avv. dell’avv. Baratta depositate entrambe il 21/10/2015).

10.2) – Dal canto suo, in aula, parte attrice ha sostenuto che le variazioni riscontrabili tra l’invito a dedurre e la citazione sono del tutto marginali e costituiscono delle modifiche consentite.

10.3) – Il Collegio ritiene, anzitutto, di dare atto che le modifiche rilevate dai convenuti sono effettivamente riscontrabili negli atti della Procura Regionale.

Nell’invito a dedurre, infatti, il danno da consulenze esterne è stato addebitato al “Comitato di Gestione dell’ATC n. 3 che consapevolmente [ha proceduto] alla stipula dei contratti con i quali [sono stati] conferiti incarichi professionali i quali, nonostante la durata iniziale, [sono stati] continuamente rinnovati annualmente [...] addirittura con la clausola del tacito rinnovo” (v. pag. 38), così che i componenti del predetto Comitato hanno “determinato ed avallato [la scelta dei consulenti esterni], approvando le relative spese nel corso degli anni” (v. pag 52-53).

Nell’atto di citazione, invece, il danno stesso è stato addebitato all’ “Ufficio

di Presidenza” dell’ ATC n. 3 di Terni, nel rilievo che “dalla lettura delle competenze attribuite al Comitato di Gestione non emergono esplicitamente compiti relativi alla stipula dei contratti di collaborazione” (v. pag. 29), addebitando ai componenti del cennato Ufficio:

a) la condotta omissiva di non aver attivato il recesso dei contratti in essere, per il periodo 2007-2009;

b) la condotta commissiva di aver rinnovato, “tramite il Presidente che formalmente li sottoscrisse”, i contratti stessi nel 2009;

c) ancora la condotta omissiva della mancata risoluzione dei ripetuti contratti negli anni successivi al 2009 (v. pag. 30).

10.4) – Accertata la consistenza delle modifiche introdotte nell’atto di citazione, rispetto al contenuto dell’invito a dedurre, il Collegio ritiene che trattasi di modifiche affatto marginali, in rapporto alla funzione propria dell’invito a dedurre stesso.

10.4.1) – Si ricorda che, secondo l’orientamento nomofilattico delle Sezioni Riunite, l’invito a dedurre ha una duplice funzione: istruttoria e di anticipata difesa (v. SS.RR. sent. n. 7-QM/1998 paragrafo 3).

Tenendo conto di tale duplice funzione, le variazioni consentite tra l’invito a dedurre e la citazione sono solo quelle che, coerenti con la funzione istruttoria dell’invito stesso, non ne sacrificano la sua funzione di anticipata difesa (v. paragrafo 6 della citata sent. n. 7-QM/1998).

10.4.2) – Nel caso di specie, la citazione ha superato tale limite.

I convenuti, infatti, sono stati evocati in giudizio nelle vesti di componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’ATC di Terni, con accuse articolate nel tempo, per condotte omissive (dal 2007 al 2009), commissive (nel 2009)

e nuovamente omissive (dal 2009 in poi), laddove l'intimazione dell'invito a dedurre li aveva riguardati nelle vesti di componenti del Comitato di Gestione dell'A.T.C. di Terni, per una condotta sostanzialmente identica nel tempo (commissiva), per tutta la durata del periodo in riferimento, costituita dalla "stipula" e "rinnovo" - anche "tacito"- dei contratti di consulenza (v. pag. 38 e 53 dell'invito a dedurre).

10.4.3) – Il divario tra la citazione in giudizio e l'invito a dedurre, pertanto, mortifica palesemente la funzione di anticipata difesa dell'invito medesimo e determina, perciò stesso, l'inammissibilità della citazione, ex SS. RR. sentenze n. 7-QM e n. 14-QM del 1998.

10.5) – La declaratoria di inammissibilità della citazione per la più volte menzionata voce di danno, da valere nei confronti dei convenuti sigg. Erolì, Bartoli, Malacchia, Fabi, Fontanella ed Amici, assorbe ogni altra censura e deduzione delle difese dei medesimi, senza neanche considerare che:

a) i sigg. Bartoli e Malacchia, "non avevano ricevuto nessuna contestazione [per il danno in parola] in sede di invito a dedurre";

b) i sigg. Fabi, Bartoli e Malacchia "non erano membri dell'Ufficio di Presidenza" dell'ATC di Terni, per il periodo considerato dalla Procura (v., per quanto sub *a* e *b*, pagg. 30-31 della memoria dell'avv. Parroni, depositata il 21/10/2015).

10.6) – La declaratoria di inammissibilità della citazione esaurisce il giudizio per il sig. Amici, convenuto per la sola voce di danno da consulenze esterne, ma non consente di liquidare onorari e compensi al suo difensore (ex art. 3, comma 2-*bis*, del d.l. n. 543/1996 e s.m.i.), dato il valore meramente processuale della presente pronuncia (v., in proposito, SS.RR. n. 3-

QM/2008).

11) – Tutto ciò premesso, e rinviando l’esame dell’eccezione di prescrizione alla trattazione delle singole poste di danno per la quale è stata formulata, il Collegio ritiene di accogliere la domanda attrice, nei limiti che seguono, per le voci di danno da:

a) “rimborso spese di viaggio al Presidente Erolì” (ex pagg. 4-7 della citazione);

b) “spese non inerenti [all’A.T.C. n. 3 di Terni], liquidate a terzi dal Presidente Erolì” (ex pagg. 8-11);

c) “erogazione di retribuzioni a favore di personale illecitamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato” (ex pagg. 11 – 18 della citazione).

La domanda attrice è, invece, da respingere per la voce di danno da “ingiustificata e diseconomica costituzione dell’associazione Agrifauna” (ex pagg. 31 – 39).

12) – Venendo, dunque, al danno da “rimborso spese di viaggio al Presidente Erolì”, è da dire che la fondatezza della domanda attrice si basa proprio sull’assenza, in fatto, di una qualche documentazione che dia conto delle finalità istituzionali dei viaggi eseguiti dal predetto con il mezzo proprio, oggetto dei conseguiti rimborsi chilometrici. Manca finanche un’ autodichiarazione dell’interessato che illustri: (a) le predette finalità, (b) l’effettività del viaggio stesso e (c) l’impossibilità di compierlo con mezzi pubblici.

Sono in atti solamente le “tabelle riepilogative” della richiesta di rimborso, con indicazione della data, della località e dei chilometri percorsi, oltre che delle ricevute dei pedaggi stradali, dove allegati (v. documentazione di cui

alla nota deposito atti n. 1 della Procura Regionale).

12.1) – Le argomentazioni difensive, esposte nella memoria di costituzione in giudizio, depositata il 21/10/2015 (v. pagg. 19 – 24), non aiutano a superare tale grave lacuna e, anzi, riducono il problema della mancanza della predetta documentazione ad “un dato [puramente] formale” (v., in particolare, pagg. 22-23 della citata memoria), irrilevante –secondo parte resistente – quanto alla effettività del viaggio ed alla dimostrazione delle sue finalità istituzionali, entrambe (effettività e finalità istituzionali) non contestate – secondo parte resistente medesima – da parte attrice.

Dalla citazione nel suo complesso, al contrario, emerge con ogni evidenza che parte attrice dubita della pertinenza stessa del viaggio ai fini istituzionali, oltre che – in alcuni casi – della sua effettività.

12.2) – Né, sul piano probatorio, è da condividere l'impostazione della difesa di parte resistente, secondo cui: “il danno vi sarebbe solamente ove la Procura avesse provato che le missioni per le quali è stato liquidato il rimborso chilometrico non fossero mai state effettuate” (v. ancora pag. 22 della memoria di costituzione in giudizio).

La liquidazione di una qualsivoglia spesa, e quindi anche quella relativa al rimborso chilometrico, presuppone sempre l'allegazione della relativa documentazione giustificativa, nella quale vanno considerati anche (e soprattutto) gli atti che danno adeguatamente conto delle finalità istituzionali perseguite e dunque, nel caso, di quelle per le quali il convenuto ha eseguito il viaggio.

Alla stregua di quanto precede, pertanto, è il convenuto che deve dare la prova positiva (mediante adeguata documentazione giustificativa) dell'effettività del viaggio e della sua correlabilità ai fini istituzionali dell' A.T.C. n. 3, e

non è certo la Procura Regionale a dover dare la prova negativa del contrario.

12.3) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la domanda attrice va accolta, nei limiti della prescrizione, pure eccepita per il danno in parola, senza neanche considerare – per rafforzare la pronuncia di condanna – la giurisprudenza invocata dalla Procura in citazione (comunque pertinente), alquanto rigorosa nel richiedere che a base delle spese correlate a viaggi e missioni vi sia sempre un’adeguata documentazione giustificativa (v. Sez. Giur. Reg. Lombardia n. 388/2012, con richiami ivi a Sez. II Centr. App. n. 275/2007, nonché Sez. Giur. Reg. Basilicata n. 47/2012 e Sez. Giur. Reg. Abruzzo n. 378/2010).

12.4) – Quanto alla prescrizione, più in dettaglio, è da evidenziare che la difesa del convenuto ha formulato la relativa eccezione facendo presente che “l’invito a dedurre è stato notificato nei primi giorni del mese di ottobre 2013” (v. pag. 67 della memoria di costituzione in giudizio).

Il Collegio, nel rilevare che l’esordio della prescrizione coincide con il momento dell’attualizzazione del danno e perciò decorre – nel caso – dal pagamento dei rimborsi conseguiti dal Presidente Erolì, ritiene che il diritto azionato dalla Procura sia prescritto per tutte le liquidazioni disposte fino al 20/10/2008 (quale esse risultano dal riepilogo allegato dalla Procura (v. nota deposito atti n. 1), così che il danno residuo resta circoscritto, per il 2008, al minor importo di € 492, rispetto a quello di € 2.280,27 indicato in citazione (v. pag. 7 dell’atto introduttivo della causa).

Affermata la prescrizione del diritto risarcitorio anche per i rimborsi liquidati nel 2007 (€ 1.301,02), la quota parte del danno del 2008 che residua (€ 492) va aggiunta alla analoghe spese sostenute per il 2009 (€ 3.954,19), per il

2010 (€ 2.292,24) e per il 2011 (€ 2.018,19), così che il convenuto va condannato al pagamento della complessiva somma di € 8.756,62.

12.5) – Sul piano dell’elemento soggettivo, il Collegio ritiene che la mancanza di adeguata documentazione giustificativa della spesa, tale da non consentirne neanche la verifica della riconducibilità ai fini istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza, esprima sicuramente una condotta gravemente colposa in chi era tenuto ad allegare la documentazione stessa, soprattutto quando, come nel caso di specie, ricopre la posizione di vertice in detta Amministrazione.

Né risulta che la difesa del convenuto abbia addotto argomenti particolari per escludere la colpa grave del proprio assistito per la voce di danno in discussione, essendosi limitata ad una generica doglianza sul carattere vago delle affermazioni della Procura in proposito (v. pagg. 62-67 di tale memoria).

13) – Così definiti i profili del danno da “rimborso spese di viaggio”, il Collegio –come anticipato – ritiene fondata anche la pretesa attrice per il danno da “spese non inerenti [all’A.T.C. n. 3 di Terni], liquidate a terzi dal Presidente Erolì” (ex pagg. 8-11 della citazione in giudizio)

13.1) – Al riguardo, la Procura ha elencato in citazione una serie di spese (v. pagg. 8-9) per l’acquisto di beni e servizi che, a suo giudizio, “non rientra[no] nelle finalità istituzionali dell’associazione”, disposte dal “presidente Erolì con l’apposizione della propria sigla sui documenti giustificativi di spesa” (v. pag. 10 e ss della citazione).

13.2) – Dal canto suo, la difesa del predetto, dopo aver eccepito anche in questo caso la prescrizione, ha sostenuto che “la maggior parte delle spese [sono] spese di funzionamento [e perciò] ben potevano essere liquida-

te” (v. pag. 25 della memoria di costituzione in giudizio) .

In particolare, la difesa di parte resistenze ha fatto riferimento ad una serie di spese che, a suo avviso, potevano essere sostenute, come quella di € 300, attinente “alla messa in opera di un tubo dell’acqua per un intervento di manutenzione di un recinto in località Castel Todino Acquasparta”, ovvero attinente all’acquisto di beni rimasti “nella disponibilità dell’ATC”, ovvero ancora attinenti a “spese di rappresentanza”.

La ridetta difesa ha tuttavia riconosciuto che la spesa per “profumi vari” (€ 89,00) non è pertinente, in quanto i profumi stessi erano “destinati alle dipendenti dell’A.T.C.” (v. pagg. 24-27).

13.3) – Il Collegio, nel divario delle posizioni delle parti così delineato, ritiene di dover dichiarare anzitutto la prescrizione del diritto risarcitorio per tutte le spese sostenute prima del quinquennio anteriore alla notifica dell’invito a dedurre.

La relativa eccezione, infatti, è stata sollevata in via “principale” (ossia quale preliminare di merito) per la voce di danno in discussione (v. intervento in aula della difesa del convenuto), a differenza delle analoghe eccezioni, sollevate in via “subordinata” per le altre voci di danno.

In relazione a quanto sopra, il diritto risarcitorio per la voce di danno all’esame va dichiarato prescritto per tutte le spese sostenute fino al mese di ottobre del 2008, atteso che l’invito a dedurre è stato notificato “nei primi giorni del mese di ottobre 2013” (v. precedente paragrafo 12.4).

Resta esclusa (per il 2008) dall’ambito della prescrizione la spesa sostenuta il 30/10/2008, attinente alla “messa in opera [di un] tubo dell’acqua in località Castel Todino – Acquasparta” (v. pag. 8 della citazione in giudizio).

13.4) – Tale spesa, peraltro, può essere ritenuta coerente con i fini propri dell’ATC n. 3 di Terni, in quanto sussistono elementi in atti (v. documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio) che consentono di ipotizzarne la funzionalizzazione ad un “intervento di manutenzione di un recinto in località Castel Todino-Acquasparta” (v. anche pag. 25 della memoria di costituzione in giudizio).

13.5) – Al di fuori della spesa appena menzionata, e di quelle coperte dalla prescrizione, tutte le altre spese (v. elenco pagg. 9-10 della citazione in giudizio) radicano e giustificano pienamente la pretesa risarcitoria della Procura Regionale.

Tanto è da dire anzitutto per i beni che secondo la difesa del convenuto sono stati destinati all’ATC n. 3 di Terni (“pulitore Vaporella”, “quadro per ufficio”, “climatizzatore De Longhi”, ecc.), per i quali non risulta alcuna presa in carico da parte dell’ATC stesso. Ma la fondatezza della domanda attrice è da ripetere anche per le c.d. “spese di rappresentanza”.

La maggior parte di tali spese, infatti, è destinata all’acquisto di beni per i dipendenti dell’ATC n. 3 di Terni, ovvero per i rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti nel Comitato di Gestione dell’ATC stesso (“pizza, spumante, bicchieri, panettone, pandoro, prosecco, profumi vari”, ecc.) e ciò, di per sé, esclude che si sia in presenza di autentiche “spese di rappresentanza”, le quale – come noto – sono rivolte ai terzi, ossia a personale esterno all’ente, per la promozione dell’ente stesso.

13.5) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il convenuto va condannato al pagamento della complessiva somma di € 1.760,93 per la voce di danno in riferimento, sussistendo anche la colpa grave del medesimo.

Sotto quest'ultimo profilo, il Collegio ritiene che integri gli estremi di una condotta gravemente colposa quella di chi, come l'odierno convenuto, disponga spese per le quali non è percepibile la pertinenza con i fini dell'ente che ne ha sostenuto i costi e, addirittura, confonda le regalie ed i rinfreschi al personale dell'ente stesso con le "spese di rappresentanza", mostrando grave imperizia nella gestione delle risorse pubbliche ed un'altrettanto grave negligenza nell'assumere appropriate informazioni al riguardo.

D'altronde, e con ciò si chiude sul punto, non risulta che la difesa del convenuto abbia addotto, anche per il danno in discorso, argomenti particolari per escludere la colpa grave del proprio assistito, essendosi ancora una volta limitata a lamentare solamente la genericità delle affermazioni della Procura sulla colpa grave del convenuto medesimo (v. pagg. 62-67 di tale memoria).

14) – Da ultimo, il Collegio ritiene fondata, nei limiti che seguono, la domanda attrice anche per il danno da "erogazione di retribuzioni a favore di personale illecitamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato" (v. pagg. 11-18 della citazione in giudizio).

14.1) – Come correttamente evidenziato in proposito dalla Procura Regionale, la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo determinato a tempo indeterminato) delle sig.re Trocchi Carla, Rosati Emanuela, Baccaro Sabrina e Malacchia Katia, da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. n. 3 di Terni (ex deliberazione del 15/3/2004), è stata assunta in palese violazione dell'art. 18 del regolamento regionale n. 19/1995 (v. pag. 12 dell'atto introduttivo della causa).

Il citato articolo, infatti, fa "espreso divieto ai comitati di gestione di stabilire rapporti di lavoro a tempo indeterminato", precisando che : "in caso di

inadempienza, i componenti del comitato rispondono solidalmente dei danni”.

E' appena il caso di rilevare che una simile disposizione è del tutto funzionale all'idea di fondo, perseguita dal sistema ed enucleabile dalle varie disposizioni (statali, regionali e statutarie) che si riferiscono agli Ambiti Territoriali di Caccia, di privilegiare l'apporto dei “volontari” nell'attività lavorativa degli Ambiti Territoriali stessi, ivi comprendendo anche i dipendenti degli enti locali, magari da mettere a disposizione dei ridetti Ambiti mediante “comando” (ex comma 2 del precitato art. 18 del reg. regionale n. 15/1995).

Per quanto specificamente attiene alla provvista del personale dell'A.T.C. n. 3 di Terni, si richiamano – nel senso dianzi indicato – le disposizioni degli artt. 8 e 9 del relativo statuto.

14.1.1) – La trasformazione dei quattro rapporti di lavoro in riferimento, in realtà, ha costituito un *vulnus* al sistema, ispirato – nei suoi fini ultimi – al più ampio coinvolgimento (laburista ed economico) degli enti territoriali e delle associazioni interessate, oltre che degli iscritti agli Ambiti territoriali di Caccia, come evidenziato sub precedenti paragrafi 8.4.5.2) ed 8.4.8.3).

Dal momento della trasformazione dei cennati rapporti lavorativi in poi, del resto, non risulta che l'ATC. n. 3 di Terni abbia inoltrato ulteriori richieste di comando di personale agli enti territoriali, come aveva fatto in precedenza, né risulta che abbia cercato “volontari” per le proprie esigenze lavorative (v., per i richiami a tali richieste di personale anche le memorie degli avv. Pase-ro, pagg. 22-23; dell'avv. Parroni, pagg. 22-23; dell'avv. Barratta , pagg. 30-31).

Una simile lesione, rilevantissima sul piano valoriale, ha avuto anche negativi risvolti economici per il predetto A.T.C., sui quali si è innestata la domanda risarcitoria della Procura.

14.1.2) – Trattasi, peraltro, di domanda da esaminare attentamente, al fine di individuare correttamente – sul piano giuscontabile – il danno da risarcire, naturalmente dopo aver dato conto delle ragioni delle difese dei convenuti, circa l’insussistenza – a loro dire – dall’antigiuridicità dell’addebitata condotta.

14.2) – Secondo le difese dei resistenti, infatti, “i profili di irregolarità ipotizzati dalla Procura Regionale [risulterebbero] attualmente *sanati* dalle previsioni dettate dal Regolamento Regionale n. 6 del 2008, che ha abrogato il Regolamento Regionale approvato nel 1995” e che ha “espunto dall’ordinamento giuridico [...] il divieto di assumere personale a tempo indeterminato e la connessa responsabilità per i danni derivanti da tale scelta”, ex art. 21 del precitato regolamento del 2008 (v. pag. 25 della memoria dell’avv. Pasero ed analoghe considerazioni nelle memorie degli altri difensori).

14.2.1) – Il Collegio nel rilevare che la modifica normativa invocata dai predetti difensore è intervenuta quando (2008) l’illecito contabile si era già ampiamente consumato (2004), così da escludere – per ciò stesso – ogni effetto “sanante”, ritiene che le disposizioni del richiamato art. 21 non consentano – se rettammente intese – di assumere personale a tempo indeterminato, o di stabilizzare a tempo indeterminato il personale già in servizio.

Il ripetuto art. 21, infatti, impone anzitutto ai Comitati di Gestione di individuare “la dotazione organica del personale necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative” e di sottoporre tale dota-

zione alla “approvazione della Provincia” (comma 1).

In secondo luogo, obbliga “la Provincia o gli altri enti locali, il cui territorio ricade in quello gestito dall’A.T.C., [a fornire] il personale previsto nella dotazione organica” di cui sopra (comma 2).

Da ultimo, vieta di “instaurare rapporti di lavoro con soggetti diversi da quelli in servizio, alla data di entrata in vigore del [nuovo] regolamento” (comma 3).

14.2.2) – Le difese dei convenuti, valorizzando tale ultima disposizione, ritengono che le quattro dipendenti in servizio a tempo indeterminato già prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale del 2008, con l’entrata in vigore di tale regolamento “sarebbero state comunque assunte a tempo indeterminato” (v. pag. 26 della memoria dell’avv. Pasero ed analoghe affermazioni nelle memorie degli altri difensori) .

14.2.2) – Una pacata ed imparziale lettura delle disposizioni dell’art. 21 del regolamento regionale n.6/2008, porta al sereno convincimento che non sarebbe stata giuridicamente possibile alcuna stabilizzazione a tempo indeterminato del personale dell’A.T.C. n. 3 di Terni già in servizio, neppure dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso. Tanto, considerando che il citato articolo 21, nell’escludere “rapporti di lavoro con soggetti diversi da quelli in servizio”, fa riferimento ai rapporti di lavoro in essere nell’ implicito – ma chiaro - presupposto della loro conformità alle disposizioni dell’art. 18 dal regolamento n. 19/1995 (rapporti di lavoro a tempo determinato).

Dal più volte richiamato art. 21, invero, emerge semplicemente la volontà di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo **determinato** in essere nel 2008, all’evidente fine di favorire la realizzazione del nuovo sistema di

provvista di personale da parte degli enti locali, introdotto dal medesimo art. 21.

14.2.3) – Né induce a diversa conclusione l' "interpretazione autentica della Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico", di cui alla nota-pec del 18/10/2013, invocata dalla difesa dei convenuti (v. pag. 26 della memoria dell'avv. Pasero ed analoghi richiami a tale nota da parte degli altri difensori).

La predetta nota (allegata dall'avv. Baratta), infatti, non appare conducente ai fini perseguiti dalle difese dei convenuti, in quanto si limita a formulare la richiesta di interpretazione autentica dell'art. 21 alla Direzione Regionale Agricoltura e Foreste – Servizio Caccia e Pesca, esprimendo l'esigenza di una conferma sull'idea che dopo l'entrata in vigore del regolamento del 2008 "il Comitato di Gestione dell'ATC non [possa] instaurare nuovi [rapporti di lavoro] con soggetti diversi da quelli in servizio".

Maggiore interesse riveste invece, secondo il Collegio, la nota-pec a firma del dott. Roberto Berretta del Servizio Caccia e Pesca della Regione (allegata anch'essa dall'avv. Baratta), di "riscontro alla nota-pec prot. n. 0141485-2013", nella quale chiaramente si precisa che dopo il 2008 il Comitato di Gestione dell'ATC non può instaurare nuovi rapporti di lavoro con soggetti diversi da quelli in servizio e che il personale dell'ATC stesso **deve essere fornito dagli enti locali.**

Le richiamate note, dunque, confermano – nella loro corretta lettura – che nell'art. 21 del regolamento del 2008 non è riscontrabile alcuna volontà di "sanare" gli eventuali rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in spregio all'art. 18 del regolamento n. 19/1995, come quelli dedotti in giudi-

zio.

14.3) – Acclarata l’antigiuridicità della condotta, il Collegio ritiene che da essa ne sia derivato sicuramente un danno, in rapporto essenzialmente al sistema di copertura del fabbisogno di personale dell’A.T.C. n. 3 di Terni, mediante il ricorso ai dipendenti degli enti locali ed al volontariato, ex regolamento regionale n. 19/1995 e Statuto del medesimo A.T.C.

14.3.1) – Al riguardo, vale premettere che, secondo parte attrice, il danno è costituito dalla spesa sopportata dall’ATC n. 3 di Terni per il personale stabilizzato (stipendi, contributi assicurativi, TFR, ecc.), ex allegato n. 3.A.8 della nota deposito atti della Procura Regionale n. 1 (v. pag. 17 della citazione in giudizio).

14.3.2) – Le difese dei convenuti, per contro, hanno escluso la sussistenza di qualsiasi danno, nel rilievo che, “qualora l’Amministrazione provinciale avesse accolto le richieste di personale, formulate dal Presidente dell’A.T.C. n. 3, il costo del personale stesso [...] sarebbe stato comunque a carico dell’A.T.C.], atteso che [il] personale in regime di comando grava sull’ente che lo utilizza” (v. pagg. 23-24 della memoria dell’avv. Pasero ed analoghe considerazioni nelle memorie degli altri difensori).

14.3.3) – Il Collegio, tendenzialmente concorda con la linea dei difensori dei convenuti, circa la mancanza di danno, ma solo per la parte di copertura del fabbisogno di personale dell’A.T.C. n.3 di Terni che si sarebbe potuto realizzare con il comando dei dipendenti degli enti locali.

Il fatto che l’A.T.C. n.3 di Terni abbia sopportato il costo di tale personale (mediante la stabilizzazione), mentre l’avrebbe dovuto sopportare l’ente locale (se fosse stato in posizione di comando), ha comunque creato un “van-

taggio” all’ente locale stesso, che il giudice deve considerare, ai fini della determinazione del danno per il predetto A.T.C.

La norma sui “vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata” (ex art. 1, comma 1-*bis* della l. n°20/1994 nel testo introdotto dall’art. 3 della l. n°639/1996), infatti, è stata modificata dall’art. 17, comma 30-*quater*, del d.l. n. 78/2009 (convertito dalla l. n. 141/2009), nel senso che i vantaggi che il Giudice deve valutare possono riferirsi anche ad un’amministrazione diversa da quella danneggiata (v. Sez. Terza Centrale App. n. 326/2011), in una valutazione che tenga conto anche dei casi, come quello di specie, in cui alla spesa di un ente corrisponde un pari risparmio (e dunque un vantaggio) per un altro ente (v. in proposito, di questa Sezione, le sentenze n. 110/2014 e sent. n. 43/2015).

Alla strega di tale norma, pertanto, non è derivato alcun danno dalla stabilizzazione del più volte menzionato personale, stante anche la effettività della prestazione lavorativa e la necessità della stessa, neanche messa in discussione dalle parti.

Al contrario, il Collegio ritiene sussistente il danno per la parte di copertura del fabbisogno di personale dell’A.T.C. n. 3 di Terni che si sarebbe potuto realizzare con personale “volontario” (e dunque senza costi) e che è stata invece assicurata con il personale stabilizzato a tempo pieno (con una conseguente spesa).

Trattasi di danno da addebitare senz’altro ai convenuti, sussistendo anche la loro colpa grave.

14.4) – Le difese dei convenuti hanno invocato, per escludere la colpa grave dei loro assistiti, il parere dell’avv. Giannini in data 13/4/2004 (v. all.

3. A. 7. della nota deposito atti n. 1 della Procura) che, investito appositamente della questione, ha considerato un “atto doveroso” la “trasformazione” dei contratti in discorso (v. pagg. 39 – 42 della memoria dell’avv. Pasero e conformi argomenti nelle memoria degli altri difensori).

Il Collegio, a fronte del chiaro tenore letterale dell’art. 18 del regolamento regionale n.19/1995, ritiene che il cennato parere non valga a ridurre il grado di colpa dei convenuti, tenuto conto sia della linearità delle relative disposizioni, sia della funzionalizzazione del divieto di assunzione a tempo indeterminato ivi previsto alla valorizzazione della collaborazione del personale degli enti locali e dei volontari.

Del resto, come correttamente evidenziato dalla Procura, il parere in discorso ha considerato solo gli aspetti estrinseci (di tipo giuslavorista) dei rapporti dell’ATC n. 3 di Terni con le dipendenti stabilizzate a tempo indeterminato, ma non ha considerato affatto “la natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate [...] e soprattutto la coerenza della disciplina legislativa delle dotazioni organiche [degli Ambiti Territoriali di Caccia] con [il loro] indubbio inserimento nel modulo organizzativo voluto dal legislatore per lo svolgimento delle funzioni e poteri pubblicistici in materia di caccia” (v. pagg. 15-16 dell’atto introduttivo della causa).

Trattasi di aspetti sicuramente noti, o che comunque sarebbero dovuti essere noti agli odierni convenuti ed ingiustificatamente ignorati, la cui mancata considerazione da parte dei medesimi esprime la loro colpa grave, in termini di grave imperizia e di altrettanto grave negligenza nel cercare di conoscere gli elementi essenziali per il corretto esercizio delle loro funzioni. E ciò vale anche per il dott. Agostini, per il quale la difesa ne ha sottolineato la scarsa

esperienza amministrativa, in quanto “laureato in Scienze Agrarie e componente del Comitato di Gestione dell’ATC n. 3 [in rappresentanza] della locale associazione degli agricoltori” (v pagg. 7 e ss. della relativa memoria di costituzione in giudizio), data la rilevanza basilare che gli indicati aspetti rivestono per il buon governo dell’A.T.C. n.3 di Terni.

14.4) – Il Collegio, peraltro, è ben consapevole del fatto che l’apporto del personale volontario non avrebbe potuto avere un grande peso nella soddisfazione del fabbisogno operativo dell’ATC n. 3 di Terni.

Tale circostanza, invero, induce a valutare con attenzione e prudenza il danno in parola, ma certamente non lo esclude.

Trattasi, peraltro, di danno da liquidare in via equitativa, stante l’impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare, ex art. 1226 c.c.

Nella determinazione del più volte menzionato danno, si deve tener conto della già ricordata penuria di personale che pratica il volontariato, nonché della discontinuità della relativa attività lavorativa, dell’inesperienza dei volontari e quindi della non elevata qualità della prestazione resa.

Trattasi di criteri di orientamento dell’esercizio del potere discrezionale del giudice (ex precitato art. 1226 c.c.) che inducono a fissare l’ammontare del danno in discorso nel 10% dell’importo complessivo della spesa sostenuta dall’A.T.C. n.3 di Terni per il personale stabilizzato, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi chiesti da parte attrice, al netto della parte della spesa stessa coperta dalla prescrizione del relativo diritto risarcitorio.

14.5) – Le difese dei convenuti, invero, hanno eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio, deducendola in via preliminare per il dott. Agostini

(v. pag. 5 della relativa memoria di costituzione in giudizio) ed in via subordinata per tutti gli altri (v. pag. 43 della memoria di costituzione in giudizio dell'avv. Pasero e in senso analogo le memorie di costituzione in giudizio dell'asvv. Parroni e Baratta).

14.5.1) – L'eccezione è, come appena detto, parzialmente fondata.

L'invito a dedurre, infatti, è stato notificato ai convenuti “nei primi giorni del mese di ottobre del 2013” (v. pag. 44 della memoria dell'avv. Pasero, pag. 60 della memoria dell'avv. Parroni e pag. 67 della memoria dell'avv. Baratta), ovvero “il 30/9/2013” (v. pag. 5 della memoria dell'avv. Notari), mentre la Procura ha esercitato l'azione di danno per le spese relative agli anni 2007–2012 (v. pag. 17 dell'atto introduttivo della causa).

La notifica dell'invito a dedurre alle indicate date, ovviamente non copre la quota-parte del diritto risarcitorio che si riferisce alle spese sostenute prima del quinquennio anteriore alla notifica stessa .

Tale parte di danno, relativa alle spese del 2007 (€ 87.148,90) ed ai primi nove mesi del 2008 (€ 67.080,67), resta pertanto prescritta, mentre il diritto stesso rimane utilmente azionato per la quota-parte che si riferisce alle spese degli anni 2009-2012.

L'ammontare complessivo del diritto risarcitorio che non risulta prescritto, dunque, è pari ad € 431.574,87, comprensiva della quota di € 22.360,22 degli ultimi tre mesi del 2008 (v. ancora pag. 17 dell'atto introduttivo della causa).

14.5.2) – Rimanendo ancora al tema di prescrizione, è da precisare che il Collegio non condivide la tesi della difesa del dott. Agostini, volta ad affermare la responsabilità del predetto per le sole spese sostenute “nel corso del proprio mandato”, conclusosi nel 2005, e per le quali sarebbe prescritta

l'azione risarcitoria, in relazione all'indicata data di notifica dell'invito a dedurre (v. pagg. 5-6 della relativa memoria di costituzione in giudizio).

Osserva il Collegio che il dott. Agostini ha incontestabilmente partecipato all'adozione della censurata deliberazione del marzo 2004, dalla quale è derivato il danno e tanto basta per risponderne anche oltre i limiti del suo mandato.

Il danno in discussione, infatti, è un "danno di durata", difficilmente recuperabile dai componenti del Comitato di Gestione subentrato a quello in cui ha operato il dott. Agostini, in quanto legato ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risolvibile solo per una giusta causa.

Incidentalmente, peraltro, è bene chiarire anche che le violazioni dell'art. 18 del regolamento regionale n. 19/1995, rilevanti nei rapporti interni all'A.T.C. n. 3 di Terni, non influenzano i rapporti giuslavoristi esterni, con le dipendenti stabilizzate a tempo indeterminato, nel senso che non possono essere addotte per risolvere i loro contratti di lavoro (v., in proposito, pag. 15 della memoria di costituzione in giudizio della difesa del dott. Agostini).

Tanto basta anche per escludere l'estensione del giudizio ai "nuovi componenti il Comitato di Gestione insediatosi nel 2005", chiesta dalla difesa del convenuto (v. pag. 13 della relativa memoria di costituzione in giudizio).

14.5.3) – Il diritto risarcitorio per la spesa in discorso, dunque, resta soggetto all'ordinario regime giuscontabile di prescrizione, anche se riguarda un danno di durata, legato ad una spesa ripetitiva e con prestazioni periodiche (v., in proposito, SS.RR. sent. n.5-QM/2007).

14.6) – Sull'ammontare del diritto risarcitorio non prescritto, pari ad € 431.574,87, va pertanto calcolato il 10% del danno concretamente ricondu-

cibile alla censurata deliberazione del marzo 2004 (v. precedente paragrafo 14.4), che resta fissato in € 43.157,49.

Da tale somma va tuttavia scomputata la quota parte del danno attribuibile – incidentalmente – agli organi di controllo che “non hanno rilevato nulla” (v. pag. 43 della memoria dell’avv. Pasero, pag. 59 della memoria dell’avv. Parroni, pag. 66 della memoria dell’avv. Baratta e, in senso analogo, pag. 16-17 della memoria dell’avv. Notari).

Il Collegio ritiene che la quota a carico dei predetti organi di controllo vada equamente stabilita nel 20% del danno come sopra liquidato (€ 43.157,49), tenuto conto del peso causale della condotta dei convenuti, rispetto a quello dei menzionati organi di controllo.

14.7) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, i convenuti vanno condannati al pagamento della complessiva somma di € 34.525,99 per il danno conseguente alle spese di stabilizzazione (a tempo indeterminato) del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.

Tale somma va ripartita tra i convenuti secondo i criteri indicati nell’atto introduttivo del giudizio, che il Collegio condivide ed ai quali integralmente rinvia (v. pagg. 17-18).

Alla stregua di quanto precede, pertanto:

a) i sigg. Fabi, Erolì e Malacchia rispondono ognuno del 10% dell’indicata somma di condanna (€ 34.525,99), pari ad € 3.452,60 ciascuno;

b) i sigg. Agostini, Barbieri, Della Rosa, Favetta, Fontanella, Guidarelli, Pinzaglia, Ruggeri, Sarri e Scambia, invece, rispondono del restante 70% della ripetuta somma di condanna, per complessivi € 24.168,19, in parti uguali tra loro, pari ad € 2.416,19 ciascuno.

15) – Esaurite le partite di danno per le quali è stata accolta la richiesta

risarcitoria della Procura Regionale, il Collegio ritiene di dover invece respingere la domanda stessa per il danno da “ingiustificata e diseconomica costituzione [...] dell’associazione *Agrifauna*” (v. pagg. 31-39 dell’atto di citazione in giudizio).

Si ricorda in proposito che parte attrice ha convenuto in giudizio i componenti del Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 3 di Terni “che, nelle sedute del 17 e del 29/10/2002, hanno deliberato [la] costituzione dell’*Agrifauna*” (v. pag. 39 dell’atto di citazione), addebitando loro le spese generali di gestione della nominata associazione, sostenute dal 2008 al 2012 (v. pagg. 36-38).

Le difese dei resistenti, dal canto loro, hanno eccepito la carenza del nesso causale (materiale e psicologico) tra la condotta censurata ed il danno addebitato, escludendo l’esistenza di fattori etiologici che consentono di rapportare alle menzionate deliberazioni le spese generali di funzionamento della predetta associazione (v. pag. 36-38 della memoria dell’avv. Pasero, nonché –in termini sostanzialmente identici – pagg. 59-61 della memoria dell’avv. Baratta, pagg. 51-54 della memoria dell’avv. Parroni e - in termini analoghi – le considerazioni complessive della memoria dell’avv. Notari e dell’avv. Graziani).

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione dei resistenti.

Come ben rilevato dalle loro difese, dai verbali delle menzionate sedute del 17 e 29/10/2002 risulta che i componenti il Comitato di Gestione hanno espresso il voto favorevole di adesione alla costituenda associazione nel presupposto che gli unici costi che l’A.T.C. n. 3 di Terni avrebbe dovuto sop-

portare fossero quelli dei “servizi che l’associazione [avrebbe prestato] per l’A.T.C.” stesso, in disparte l’ordinaria “quota simbolica di adesione”.

Mancano, nella documentazione versata in atti dalla Procura Regionale, elementi ulteriori rispetto alle cennate deliberazioni del 2002.

In relazione a ciò, non è possibile rapportare le spese generali di gestione dell’associazione *Agrifauna* degli anni 2008-2012 alle suddette deliberazioni del 2002, come correttamente rilevato dalle difese dei convenuti.

La pretesa attrice, *in parte qua*, va pertanto disattesa, con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione difensiva.

16) – In applicazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 2-*bis*, del d.l. n. 543/1996 e s.m.i., ai difensori dei convenuti integralmente “prosciolti nel merito” –sig. Bartoli (difeso dall’avv. Parroni), sig. Del Caro (difeso dall’avv. Pasero) ed al sig. Di Girolamo (difeso dall’avv. Graziani) – vanno liquidate spese ed onorari, nella misura di € 2.000 ciascuno, oltre IVA e CAP, tenuto conto del valore della causa per la voce di danno in discorso addebitato ad ognuno dei predetti convenuti (v. pagg. 39 della citazione in giudizio), della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dagli artt. 4 e 11 del d.m. n°140/2012, applicabile in fattispecie, ai sensi degli artt. 41 e 42 del medesimo decreto.

Analogo beneficio, come detto sub precedente paragrafo 10.6), non spetta invece alla difesa del sig. Amici, mancando una pronuncia di proscioglimento nel merito per il proprio assistito.

17) – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno addebitate nella misura intera per gli atti che si riferiscono a ciascuno dei convenuti condannati (Agostini, Barbieri, Della Rosa, Erolì, Fabi, Favetta, Fontanella,

Guidarelli, Malacchia, Pinzaglia, Ruggeri, Sarri e Scambia) e nella misura di

1/17° ciascuno, per gli atti generali, relativi anche ai convenuti assolti.

Visti gli artt. 82 del r.d. n.2440/1923, 52 del r.d. n. 1214/1934, 43 e ss. del

r.d. n. 1038/1933, 18 del d.P.R. n. 3/1957, 1 della l. n. 20/1994 e s.m.i., 5

della l. n. 19/1994 e s.m.i. e 93 del d.lgs. n. 267/2000.

P. Q. M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale dell'Umbria

DICHIARA INAMMISSIBILE LA CITAZIONE

nei confronti del sig. Amici Giampiero.

ASSOLVE

dalla domanda attrice i sigg. Bartoli Augusto, Del Caro Paolo e Di Girolamo

Valentino, con diritto al rimborso delle spese legali, nei termini di cui in mo-

tivazione.

CONDANNA

a) i sigg. Agostini Franco, Barbieri Giovanni, Della Rosa Torreno, Favetta

Franco, Fontanella Leonardo, Guidarelli Luigi, Pinzaglia Anno, Ruggeri

Sandro, Sarri Osvaldo e Scambia Antonino al pagamento della somma di €

2.416,19 ciascuno, a favore dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Terni;

b) i sigg. Fabi Neviano e Malacchia Giovanni al pagamento della somma di

€ 3.452,60 ciascuno, a favore del predetto Ambito Territoriale;

c) il sig. Erolì Giovanni al pagamento della complessiva somma di €

13.970,15, a favore del ridetto Ambito Territoriale, di cui:

a) € 8.756,62 per indebiti rimborsi chilometri (paragrafo 12.4 di parte motiva);

b) € 1.760,93 per spese non inerenti i fini istituzionali (paragrafo 13.5 di par-

te motiva);

c) € 3.452,60 per spese relative al personale stabilizzato a tempo indeterminato (paragrafo 14.7 di parte motiva).

Condanna i predetti altresì al pagamento delle spese di giustizia, nei termini indicati in motivazione che fino alla presente sentenza si liquidano in euro 4.126,59 (quattromilacentotrentasei/59).

Su tutte le somme di condanna ora specificate, anche per quelle relative alle spese di giustizia, vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2015.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Fulvio Maria Longavita

f.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 18 dicembre 2015

Il Direttore di Segreteria

f.to Elvira Fucci